

STATUTO

PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESCARA PE VIA MARCO POLO 56

Numero REA: PE - 96951

Codice fiscale: 01443150683

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n° di Rep. 31785/2454

STATUTO

COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI

ART. 1 – E' costituita con sede in Pescara – C.so Umberto 94 – una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata “PROGETTO LAVORO Società Cooperativa Sociale” di cui all’art. 1 comma 1 lett. “B” L. 381/91.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire filiali, uffici, rappresentanze, ecc. su tutto il territorio italiano e potrà deliberare il trasferimento della sede legale della società nell'ambito del territorio comunale ove ha attualmente sede la società. La durata della Società è fissata fino al 31.12.2030- trentuno dicembre duemila trenta-, ma potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea anche prima della scadenza, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

La cooperativa aderisce all’Associazione Generale delle Cooperative Italiane (A.G.C.I.) con sede in Roma e ciò a tutti gli effetti ed in particolare a quelli del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modifiche.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

ART. 2 – La società cooperativa sociale non ha scopo di lucro ne’ di speculazione privata, è retta e disciplinata dai principi della mutualità, di cui all’art. 26 del D.Lgs C..P..S. 14 dicembre 1947, n. 1577. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell’azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzati all’inserimento di persone svantaggiate.

Più specificamente potrà effettuare i seguenti servizi:

Servizi alle P.A.

- a) servizio di revisione numerazione civica e toponomastica stradale;
- b) servizio espropri;
- c) servizio reti tecnologiche per la gestione tecnica ed amministrativa delle infrastrutture presenti sul territorio;
- d) banca dati gestione patrimonio, rilevazione del patrimonio mobiliare, immobiliare, demaniale e di tutte le attività e passività dell'Ente;
- e) banca dati gestione tributi: T.R.S.U., ICIAP, ICI, Passi Carrai, ecografia del territorio, verifica dei consumi d'acqua;
- f) servizio "I monumenti della natura". Catalogazione alberi secolari;
- g) campagna di educazione stradale;
- h) speciali perizie su beni di particolare valore, regolarizzazione di tutti gli immobili dal punto di vista urbanistico, accatastamento immobili non censiti, stima degli immobili con la relazione dello stato di manutenzione, ricognizione di tutte le lottizzazioni pubbliche e private;
- i) adeguamento alle norme tecniche per la sicurezza degli impianti elettrici negli edifici pubblici e privati, adeguamento alle norme tecniche per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici negli edifici ai fini del contenimento dei consumi energetici, adeguamento di norme tecniche per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, adeguamento alle norme tecniche di sicurezza antincendio;
- l) aggiornamento cartografia;
- m) esecuzione di disegni architettonici, tecnici e meccanici, realizzazione di plastici e modelli, esecuzione di rilievi architettonici;
- n) esecuzione di calcoli relativi alla L. 10/90, di computi metrici, capitolati d'appalto, contabilità di lavori e di cantiere;

- o) realizzazione schemi di impianti elettrici e disegni di progettazione computerizzata; progettazione di impianti di automazione, di sicurezza e di antincendio, progettazione di impianti di metanizzazione;
- p) archiviazione pratiche;
- q) ricerche storiche e/o tematiche;
- r) classificazione e catalogazione testi e documenti;
- s) gestione ed organizzazione di biblioteche ed archivi e centri culturali;
- t) gestione e manutenzione aree verdi attrezzate (parchi, giardini, ecc.);
- u) gestione parcheggi, impianti sportivi e strutture pubbliche;
- v) pulizia e manutenzione locali e aree pubbliche e private;
- z) raccolta differenziata rifiuti e stoccaggio materiale riciclato;

Servizi alle imprese:

- a) servizi di segreteria, dattilografia computerizzata, ricerca, classificazione e archiviazione documenti e dati;
- b) servizi contabili, tenuta prima nota, contabilità ordinaria e semplificata, adempimenti e scadenziario fiscale;
- c) denunce fiscali e adempimenti IVA, Mod. 740, 750, 760, 770. Iciap, denuncia rifiuti speciali, ICI;
- d) attività di corrispondenza verso l'estero;
- e) attività interna industriale di uso universale: manuali d'uso, capitoli aziendali, documentazioni tecniche in lingue straniere;
- f) grafica pubblicitaria, studio di logos, marchi, etichette, realizzazione depliant, manifesti anche in lingue straniere;
- g) pubbliche relazioni, marketing ed organizzazione convegni;
- h) allestimento ed organizzazione mostre;
- i) progettazione in civili abitazioni di impianti elettrici, idrici, termici, telefonici e di antenna;

- l) promuovere attività di formazione professionale;
- m) facchinaggio;
- n) lavori di manutenzione ordinaria presso appartamenti ed uffici;
- o) pulizia spiaggia;
- p) servizio taxi per animali, manutenzione canili;
- q) servizi fotografici e film pubblicitari;
- r) effettuare la lavorazione, la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di: terre cotte artistiche, manufatti artistici per l'arredamento di interni ed esterni in qualsiasi minerale esistente in natura, in materiali composti e legno, di elementi architettonici per il restauro dei monumenti e per il completamento edilizio.

Inoltre la cooperativa potrà effettuare ogni altro servizio compatibile con l'art. 1 comma 1 lett. b) legge 8 novembre 1991 n. 381 non previsto espressamente nel presente statuto.

La cooperativa potrà inoltre sia svolgere qualunque altra attività connessa agli scopi suelencati, sia compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliari, industriali e finanziarie, necessari e/o utili agli scopi sociali, con esclusione delle attività disciplinate dalla legge n. 1 e dal DLgs n. 385 del 1993.

La cooperativa potrà aderire ad organizzazioni consortili o associazioni limitatamente agli scopi previsti dall'oggetto sociale.

SOCI

Art. 3 – Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche che esercitano arti e mestieri o attività attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che per loro attitudine, capacità e specializzazione professionale, possono cooperare all'esercizio dell'impresa sociale e al suo sviluppo, usufruendo dei servizi e delle prestazioni da questa rese a favore dei soci. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente

necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge. Possono essere ammessi come soci sovventori sia persone fisiche che persone giuridiche purchè non abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa.

E' ammessa la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 381/91. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o abbiano interessenza diretta in imprese identiche o affini all'attività esercitata dalla cooperativa salvo espressa e temporanea autorizzazione dell'organo amministrativo, dopo l'ammissione.

ART. 4 – Chi desidera diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, nella quali dichiara di obbligarsi all'osservanza del presente statuto e dei regolamenti oltre a tutte le deliberazioni degli organi sociali. Nella domanda l'aspirante socio deve indicare :

- a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza ed attività professionale;
- b) se persona giuridica la sede, il domicilio e l'attività svolta ed inoltre nome, cognome, domicilio, cittadinanza, luogo e data di nascita e professione dei soci che la compongono, allegando alla domanda una copia dello Statuto e dell'ultimo bilancio approvato;
- c) il numero di quote che intende sottoscrivere.

ART. 5 – Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide - secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta in concreto dalla cooperativa - il Consiglio di Amministrazione, il quale comunica all'interessato la ammissione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro tre mesi dalla presentazione della domanda ed annotata sul libro soci. Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale se non appositamente convocata delibera su tale argomento.

ART. 6 – Il nuovo socio ammesso deve versare, oltre l'importo delle quote sottoscritte, una tassa di ammissione il cui ammontare è fissato dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali dell'ultimo bilancio approvato, ed in base a quanto previsto dai regolamenti interni. Solo dopo aver adempiuto a questi obblighi si diventa soci e si acquisisce il diritto alla iscrizione nel libro soci. Non adempiendo anche ad uno solo degli obblighi predetti entro un mese dalla comunicazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intenderà come non avvenuta. Il presente articolo si applica anche ai soci sovventori e/o finanziatori.

ART. 7 – Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio :

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, in base all'art. 3 del presente statuto;
- b) per il quale ricorra una delle cause di esclusione;
- c) nel caso di trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art.2545 octies); di trasferimento della residenza del socio in Comune, Provincia o Regione diversi da quello o quelli in cui la cooperativa svolge la propria attività; di cessazione dell'attività della cooperativa nel Comune/ Provincia o Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il Consiglio di Amministrazione, constatata la legittimità delle dichiarazioni di recesso, a norma di legge o di Statuto, lo annoterà nel libro dei soci.

ART. 8 – Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può prevedere l'esclusione del socio:

- a) che non osservi le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti previsti dall'art. 28 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- b) che non sia in grado, senza giustificato motivo di concorrere al conseguimento degli scopi sociali competenti;
- c) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

d)che senza giustificato motivo, non adempia con puntualità agli obblighi contratti a qualsiasi titolo nei confronti della società;

e)che svolga attività in contrasto ed in concorrenza con quelle della società.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori previa intimazione da parte degli stessi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

In caso di dissidio fra i soci è fatto obbligo agli stessi di informare il Consiglio di Amministrazione il quale interverrà per un tentativo di conciliazione.

ART. 9 – Nel caso di decesso di un socio, gli eredi e legatari possono subentrare nella Società in qualità di soci, purché posseggano i requisiti richiesti nell'art. 3 ed il Consiglio di Amministrazione esprima il proprio parere favorevole. Gli eredi indivisi, entro un anno dalla data del decesso dovranno indicare quali fra essi li rappresenteranno di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applicherà l'art. 2347, 2 e terzo comma del C.C..

ART. 10 – Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione per i casi di cui agli artt. 7-8-9 devono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata all'interessato..

ART. 11 – Il socio receduto ed escluso e gli eredi e legatari del socio defunto, quando per essi non trova applicazione l'art. 9, avranno diritto al rimborso delle quote versate a qualsiasi titolo, secondo i risultati del bilancio dell'esercizio in cui l'esclusione diventa efficace, in misura, in ogni caso, non inferiore al valore delle quote medesime. All'organo di amministrazione è riservata facoltà quando a suo giudizio sussistono particolari motivi per garantire la società ed i soci, di rimandare il rimborso per un periodo non superiore ai due anni dall'approvazione del bilancio predetto.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso e l'esclusione sono avvenuti:

- verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati;

- verso i terzi, nei limiti delle quote o azioni dalla Società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi e legatari del socio defunto.

SOCI SOVVENTORI

ART. 12 - Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

ART. 13 - I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.

I versamenti delle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

ART. 14 - Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle azioni di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

ART. 15 - L'Assemblea stabilisce:

- a) l'importo complessivo delle azioni sottoscrivibili dai soci sovventori;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano soci cooperatori spetta un voto.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

ART. 16 - Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

PATRIMONIO DELLA SOCIETA'

ART. 17 – Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che è formato da :

1) un numero illimitato di quote del valore nominale di € 25,00 (venticinque) e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti , detenuti dai soci cooperatori ;

2)dalle azioni nominative trasferibili , di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti , detenute dai soci sovventori ;

3)dalla riserva ordinaria , formata con la percentuale degli avanzi di gestione di cui all'art. 14 e dalle tasse di ammissione ;

4)da eventuali riserve straordinarie ;

5))dai fondi speciali di assistenza , previdenza e mutualità costituiti a favore dei soci e delle loro famiglie ;

6) da qualsiasi altro bene che pervenga alla Società per atti di liberalità ;

7) dal fondo di azioni di partecipazioni cooperativa ex art . 5 legge 59 /92.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni nominative sottoscritte e della azioni di partecipazione cooperativa. Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale.

ART. 18 – Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincolo né essere cedute con effetto nei riguardi della società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione .Esse sono vincolate a favore della Società per ogni obbligazione di qualsiasi natura diretta o indiretta che il socio contragga con la Società stessa.

ART. 19 - L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- Erogazione diretta;
- Aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- Emissione di quote di sovvenzione.

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

ART. 20 – L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza. Il 3% degli utili di esercizio risultanti dal bilancio annuale saranno destinati al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'A. G. C. I. alla quale questa cooperativa aderisce.

I residui attivi del bilancio saranno così ripartiti:

- a) non meno del 30 % (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria;
- b) un dividendo ai soci non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nella misura che verrà stabilita dall'assemblea;
- d) l'eventuale rimanenza ai fondi speciali di cui all'art. 12.

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto sopra, sia devoluta al fondo di riserva ordinaria la totalità dei residui attivi risultanti dal bilancio. Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della Società.

ORGANI SOCIALI

ART. 21 – Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale o il Revisore , se nominati

ART. 22 – L'Assemblea è l'organo supremo della Società. Può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno entro cento venti giorni mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro cento ottanta giorni nel caso in cui la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio ;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali quando occorre procedere al rinnovo;
- c) determina la tassa di ammissione ;
- d) approva il regolamento interno della Società ;
- e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci ;
- f) tratta tutti gli altri oggetti attinenti la gestione della Società , indicati nell'ordine del giorno.

L'Assemblea potrà anche deliberare sulla eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci. I soci hanno diritto di far iscrivere all'ordine del giorno la trattazione di determinati argomenti a condizione , però , che la domanda relativa sia presentata per iscritto in termini utili per la convocazione dell'Assemblea , da almeno tanti soci che rappresentino un quinto dei voti spettanti ai soci che hanno diritto di voto nell'Assemblea.

ART. 23 – Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea tutte le volte che lo riterrà utile alla gestione sociale. Quando ne fosse fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei soci oppure dal Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a convocare senza ritardi

l'Assemblea; se il Consiglio non provvedesse entro un mese dalla richiesta dovrà provvedere il Collegio Sindacale. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria, che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi a ciascun socio a mezzo di lettera raccomandata A/r da farsi pervenire al socio almeno cinque giorni liberi prima della data stabilita per l'adunanza ovvero mediante lettera consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario; lo stesso avviso deve inoltre essere affisso nei locali della sede sociale almeno 15 giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso dovrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'assemblea, in difetto dell'adempimento delle formalità predette, si deve considerare regolarmente costituita se risultano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sono altresì presenti tutti i componenti dell'organo amministrativo e i sindaci effettivi. Se si verifica tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti ha la possibilità di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato. L'Assemblea, a norma di legge, è straordinaria quando delibera sugli oggetti di cui all'art. 2365 c.c.

ART. 24 – L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- a) In prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- b) In seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati all'Assemblea ed in entrambi i casi delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 25 – Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora coi versamenti dovuti alla società e con quanto previsto dal regolamento interno. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea. Dovrà procedersi a scrutinio segreto se ne sarà fatta domanda da un numero di soci che rappresenti 1/5 (un quinto) di tutti i voti dei soci presenti o rappresentati. A ciascun socio spetta un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte. A ciascun dei soci sovventori spettano n. 2 voti.

I soci che per qualsiasi motivo non possano intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà, quali che siano gli argomenti da trattarvi, di farsi rappresentare soltanto da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare solamente altri quattro soci.

ART. 26 – L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente. La nomina del Segretario, che può essere un non socio, è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Le deliberazioni devono risultare dal verbale dell'Assemblea firmate dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul libro dei verbali delle Assemblee. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 27 – Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei soci. I consiglieri durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili, e sono dispensati dal prestare cauzione. I soci sovventori o mandatari di persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società e nell'esercizio delle loro funzioni. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

ART. 28 – Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà opportuno oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima della riunione, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o telefono, in modo che i consiglieri ed i sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e sono normalmente palesi. Sono invece segrete quando vengono richieste anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci effettivi o consiglieri o il Direttore. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto

del Presidente. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere invitati i sindaci effettivi e in assenza quelli supplenti.

ART. 29 – Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Esso può deliberare pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che, per disposizione di legge, dell'atto costitutivo dello Statuto, siano riservati all'Assemblea. Può, perciò, anche deliberare l'adesione della società a consorzi di cooperative o ad organismi federali e consortili ed anche ad altre società la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci.

ART. 30 – Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più soci membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio. I libri contabili, però, devono essere sempre tenuti da persona competente.

C) IL PRESIDENTE

ART. 31 – Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta legalmente la società di fronte a terzi e in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Egli può nominare un Direttore generale ed un Direttore per ciascuna sede o attività eventualmente aperte. In caso di sua assenza o di impedimento, sarà sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato.

D) COLLEGIO SINDACALE

ART. 32 - Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. In alternativa la Collegio Sindacale la cooperativa potrà nominare un revisore.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 33 – Il funzionamento tecnico-amministrativo della Società dovrà essere disciplinato da regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

ART. 34 – In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 18, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, è devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione dell'A.G.C.I.. In caso di controversia decide il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, d'intesa con quelli delle Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per le Cooperative.

ART. 35 1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.

2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 36 - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.